



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 28 del 19/02/2009

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO INDUSTRIA 29 gennaio 2009, n. 68

Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 5,408 MWe, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Collepasso (Le), ai sensi del comma 3 di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003. Società Italgest Photovoltaic S.r.l., con sede legale in Melissano (Le).

Il giorno 29 gennaio 2009, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- che il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003.
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata, nei termini e nei modi indicati nella L.R. 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la conferenza di servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;

- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

Rilevato che:

la Società Italgest Energia S.p.A., con nota prot. n. 38/13531 del 27 dicembre 2007, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, ha fatto richiesta di rilascio Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti solare (fotovoltaica) della potenza totale di 5,408 MW nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Collepasso (Le);

con nota prot. n. 38/10683 del 2 ottobre 2008 è convocata la riunione della conferenza di servizi per il giorno 21 ottobre 2008, per l'esame del progetto;

Preso atto dei pareri espressi in conferenza di servizi e di seguito riportati:

• Provincia di Lecce - Settore Territorio e Ambiente - Prot. n° 51712 dell' 08/10/2008:

1) parere favorevole, relativamente ai campi elettromagnetici prodotti, sia alla costruzione dell'impianto di produzione di energia elettrica che alla costruzione dell'elettrodotto di collegamento alla rete;

2) parere favorevole con prescrizione, per quanto attiene la regimentazione delle acque meteoriche:

- per le acque meteoriche di dilavamento, provenienti dalle coperture degli uffici e dei locali tecnici e dai piazzali impermeabilizzati, dovranno adottarsi i sistemi di trattamento (grigliatura e dissabbiatura) previsti dall'allegato1 al Piano Direttore, prima dell'invio delle stesse al recapito finale;

- la Ditta, prima dell'esercizio, dovrà inviare alla Provincia la comunicazione prevista dall'art.4 lett.a) del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale n°282/CD/A del 21/11/2003 allegando la documentazione prevista;

3) il Servizio Strade esprime parere favorevole a condizione che le recinzioni siano eseguite così come riportato negli allegati tecnici progettuali ai sensi dell'art.26, comma 1 del D.Lgs. 285/1992 e dell'art.26 comma 2 del D.P.R. 495/1992. Lo stesso Servizio esprime parere favorevole riguardo le distanze dei manufatti dalle SS.PP. ai sensi dell'art.26, comma 2 del D.P.R. 495/1992;

4) per quanto attiene le risorse naturali, l'impianto non ricade in: Aree protette ex L.R. 19/1997, pSIC, ZPS, Istituti di protezione (oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura) rinvenienti al Piano Faunistico in vigore;

5) il Servizio Gestione Territoriale, riferisce che il progetto esaminato risulta compatibile con gli indirizzi del PTCP;

• Comune di Collepasso: rilascia parere favorevole al progetto definitivo;

• Regione Puglia - Settore LL.PP. - Struttura Provinciale Lecce, prot. n°4150/08 del 10/10/2008 dichiara che l'intervento produttivo è previsto in zona agricola "E1" e che, qualora il Comune di Collepasso dovesse rilevare che l'intervento è in variante allo strumento urbanistico, prima dell'approvazione definitiva dovrà richiedere alla medesima Struttura Provinciale di Lecce il parere di compatibilità morfologica ai sensi dell'art.89 del T.U. 380/2001. Inoltre, si fa presente che la Ditta proponente dovrà

fare richiesta preventiva per il rilascio dell'autorizzazione alla trivellazione per la realizzazione di un pozzo artesiano, le cui acque dovranno essere utilizzate principalmente per il lavaggio periodico dei moduli;

- Regione Puglia - Assessorato all'Assetto del Territorio - Servizio Urbanistica, prot. n° 9123/06 del 21/10/2008 ritiene l'intervento ammissibile per quanto attiene agli aspetti urbanistici. Per quanto attiene agli aspetti paesaggistici, rileva che l'area oggetto di intervento ricade in ATE di tipo "E" non sottoposto a tutela diretta dal P.U.T.T./P e non è soggetta a tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia - Taranto, prot. n° 12218 del 20/10/2008 esprime parere favorevole a condizione che, qualora nel corso degli scavi per la costruzione di impianti (per cavi ed illuminazione) o per l'istallazione di cabine elettriche dovessero venire alla luce resti di interesse archeologico, la Società dovrà tempestivamente informare la medesima Soprintendenza salvaguardando, al tempo stesso, lo stato dei luoghi;
- Regione Puglia - Assessorato Risorse Agroalimentari - Settore Foreste, prot. n° 2478 del 02/09/2008 comunica che il territorio del Comune di Collepasso non è gravato da vincolo idrogeologico, pertanto non necessita di nulla osta forestale;
- ARPA PUGLIA, prot. n° 18417 del 21/10/2008 comunica il nulla osta alla costruzione e all'esercizio dell'impianto con prescrizioni:
 - Vengano realizzate opere di mitigazione che riducano l'impatto visivo dell'opera da realizzarsi;
 - Sia favorito il recupero delle acque meteoriche per il lavaggio periodico dei pannelli;
 - Che, qualora vengano utilizzate terre o rocce da scavo per la realizzazione di riempimenti o livellamenti, devono essere preventivamente concordate con il Dipartimento Provinciale di Lecce - ARPA Puglia le modalità di caratterizzazione;
- Assessorato Ecologia - Settore Attività Estrattive - Struttura di Lecce, prot. n°6775 del 16/10/2008 nulla osta per quanto di competenza;
- Autorità di Bacino della Puglia, prot. n° 10451 del 15/10/2008 rileva che il sito oggetto dell'intervento, come peraltro i manufatti di servizio, non ricadono in aree sulle quali gravano vincoli da parte dell'A.d.B.;
- Ministero dell'Interno - Vigili del Fuoco di Lecce, già con nota prot. n. 12567 del 17.10.2008, ha comunicato che, nell'ambito del progetto, non è prevista alcuna attività soggetta al proprio parere;
- Ministero dello Sviluppo Economico Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata di Bari, prot. n° IT-BA/2-IE/VIE/4705 del 05/08/2008 rilascia il nulla osta provvisorio alla costruzione dell'impianto limitatamente a quelle parti che non interessano, con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private;
- ASL LE/2 - AREA SUD MAGLIE, prot. n° 45252 del 01/12/2008, parere favorevole;
- ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A. - Divisione Infrastrutture e Reti, prot. n° 226303 del 14/05/2008 dichiara che è possibile allacciare l'impianto alla rete di Distribuzione MT con tensione nominale di 20 KV tramite costruzione di cabina di consegna e connessione in entra-esce dalla linea MT Manimuzzi, mediante costruzione di circa 400 metri di linea in cavo sotterraneo;
- Comando in Capo del Dipartimento Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto, prot. n° 3576 del 13/10/2008 rappresenta che non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto

fotovoltaico, in ordine ai soli interessi della marina Militare;

- Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M./ 3° Regione Aerea, prot. n° CSAM/3RA-RPT11/1511/D.20.03/I1/08/616 del 03/09/2008, rilascia il nulla osta militare per gli aspetti demaniali di competenza;
- Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, prot. n° 38960/DIRGEN/AOC del 20/06/2008 rilascia il nulla osta alla realizzazione dell'opera;
- ENAV S.p.A., prot. n° AV/AOP/PSA/SC7311/0124915 del 18/06/2008 parere favorevole, per quanto di competenza;
- Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi, prot. n° 4030 del 16/07/2008 comunica che i lavori per la realizzazione dell'impianto non interferiscono con opere di bonifica gestite dal medesimo Ente;

il legale rappresentante della società ha comunicato in data 24.09.2008 l'assegnazione dei suoli in zona P.I.P. nel Comune di Collepasso relativi all'impianto in oggetto;

con nota del 01.10.2008 acquisita al prot. n. 38/11011 del 09.10.2008 la Società Italgest Energia S.p.A. ha comunicato che a seguito del conferimento del ramo di azienda del 15.09.2008 a rogito Dott. Rosario Pallara di Casarano, repertorio n. 20643, raccolta n. 8743, tutti i diritti e gli obblighi relativi alla Autorizzazione Unica, sono stati trasferiti alla Società Italgest Photovoltaic S.r.l. con sede in Melissano (Le) Via Monte Rosa, 19/D- Zona Industriale, partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Lecce n. 04170270757, chiedendo la voltura alla nuova Società;

con nota prot. n. 38/11933 del 24.10.2008 il Servizio Industria ha comunicato agli Enti la chiusura della Conferenza di Servizi con esito positivo;

Considerato che:

ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'autorizzazione unica per:

1. la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) e delle relative opere connesse, ubicati nel Comune di Collepasso (Le);
2. la costruzione e l'esercizio di una linea elettrica interrata MT a 20 KV, di circa 400 metri, per il collegamento in entra-esce dalla linea MT Manimuzzi dell'impianto fotovoltaico;
3. la costruzione ed l'esercizio di una cabina di consegna connessa alla linea MT Manimuzzi, alimentata dalla Cabina Primaria Casarano;

in data 18 dicembre 2008 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Italgest Photovoltaic S.r.l. ed il Comune di Collepasso (Le) l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;

l'Ufficiale Rogante, del Servizio Affari Generali, dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione della Regionale Puglia, in data 30 dicembre 2008 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 009901 e della Convenzione al repertorio n. 009902;

come risulta dalla relazione istruttoria rep. n° 68 del 29 gennaio 2009 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'autorizzazione unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 5,408 MW, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Collepasso (Le).

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 716 del 31 maggio 2005;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21.10.2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della legge regionale n.7/97;

DETERMINA

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

ART. 2)

ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della legge 241/90 e s.m.i, è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Italgest Fotovoltaic Srl, con sede legale in Melissano

(Le) via Monte Rosa n.19/D - Zona Industriale, partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Lecce n. 04170270757, dell'Autorizzazione Unica di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per:

1. la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) e delle relative opere connesse, ubicati nel Comune di Collepasso (Le);
2. la costruzione e l'esercizio di una linea elettrica interrata MT a 20 KV, di circa 400 metri, per il collegamento in entra-esce dalla linea MT Manimuzzi dell'impianto fotovoltaico;
3. la costruzione ed l'esercizio di una cabina di consegna connessa alla linea MT Manimuzzi, alimentata dalla Cabina Primaria Casarano;

ART. 3)

La Italgest Fotovoltaic Srl nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti.

ART. 4)

La presente Autorizzazione Unica avrà durata di anni venti a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza, su semplice richiesta della Ditta.

ART. 5)

Di dichiarare l'impianto, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, autorizzate col presente decreto, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, di pubblica utilità.

ART. 6)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 12 del d.lgs. 387/2003, deve: depositare presso la Regione Puglia - Assessorato allo sviluppo economico e innovazione tecnologica:

- dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07 modificata dalla L.R. 31/08;
- fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07 modificata dalla L.R. n. 31/08;

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

La fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto è svincolata entro trenta giorni dal

deposito dell'atto di collaudo.

ART. 7)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio della autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

ART. 8)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune di Collepasso il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Industria - Industria Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 9)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n° 35/2007;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica di Lecce, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia.(D.Lgs. n. 387/03, D.P.R n. 380/2001, D.lgs. n. 494/96, ecc.);
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

ART. 10)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

ART. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Industria e Industria energetica - Ufficio Industria energetica, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Collepasso.

Il presente atto, composto da n. 11 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

